

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi pro- grammatici nel periodo 2016-2019

del ...

Disegno

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 2 novembre 1994¹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 1 lett. a^{bis}

Sono accordate indennità se:

a^{bis}. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipano al finanziamento;

Art. 2, rubrica, cpv. 1 e 5 lett. a Indennità

¹ Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

⁵ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure volte a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione;

Art. 2a Costi computabili

¹ Per le indennità di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il

¹ RS 721.100.1

compito sussidiabile. Vi rientrano le spese di progettazione, acquisto del terreno, esecuzione e picchettazione.

² Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.

Art. 8a Importo soglia

Le indennità assegnate nel singolo caso superiori a 10 milioni di franchi sono decise dall'UFAM d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 24 Sistemi d'allarme e piani d'emergenza

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme nonché all'allestimento dei piani d'emergenza necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.

Art. 26 cpv. 1

¹ L'UFAM rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua e analizza i maggiori eventi dannosi.

Art. 27 cpv. 1 lett. a, b ed e

¹ I Cantoni:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione);
- b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e li analizzano;
- e. *Abrogata*

2. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste²

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Art. 15 cpv. 1

¹ I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di protezione dalle catastrofi naturali (catasto delle opere di protezione);

² RS 921.01

- b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e li analizzano; e
- c. allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate.

Art. 16, rubrica e cpv. 1 Sistemi d'allarme e piani d'emergenza

¹ Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni istituiscono servizi di preallarme e allestiscono piani d'emergenza. Essi provvedono all'allestimento e alla gestione delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione pertinenti.

Art. 18 cpv. 4

⁴ Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d'incidenza territoriale della pianificazione forestale.

Art. 39 cpv. 5 lett. a

⁵ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione;

Art. 39a Costi computabili per le misure di protezione contro le catastrofi naturali

¹ Per le indennità di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese di progettazione, acquisto del terreno, esecuzione e picchettazione.

² Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.

Art. 43 cpv. 1 lett. a e b

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:

- a. per le basi di pianificazione sovraziendali dei Cantoni: in base all'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale interessata dalla pianificazione;
- b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale: in base all'entità e alla qualità delle misure di ottimizzazione previste e attuate dal Cantone;

3. Ordinanza del 28 ottobre 1998³ sulla protezione delle acque

Art. 41d cpv. 3

³ I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre 2014 per i corsi d'acqua ed entro il 31 dicembre 2022 per le acque stagnanti. Un anno prima dell'adozione, la sottopongono all'UFAM per parere.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3

³ Invece dei criteri di cui all'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2019 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

4. Ordinanza del 15 dicembre 1986⁴ contro l'inquinamento fonico

Art. 24 cpv. 2

² Per provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 200 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d'isolamento acustico di efficacia analoga.

5. Ordinanza del 16 gennaio 1991⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 13, secondo periodo

... Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio nonché della pianificazione del territorio.

Art. 29 cpv. 2

Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.

³ RS 814.201

⁴ RS 814.41

⁵ RS 451.1

6. Ordinanza del 29 febbraio 1988⁶ sulla caccia

Art. 15 cpv. 2

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto dei requisiti della protezione delle specie e dei biotopi.

7. Ordinanza del 20 novembre 1996⁷ concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

Ingresso

visti l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003⁸ sull'ingegneria genetica e l'articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1 cpv. 1

¹ La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² La Commissione informa l'opinione pubblica periodicamente su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ La Commissione si compone di 15 membri.

² Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.

Art. 6

Abrogato

⁶ RS 922.01
⁷ RS 172.327.8
⁸ RS 814.91
⁹ RS 172.010
¹⁰ RS 172.010.1

Art. 15 cpv. 1

¹ Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) da quello amministrativo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova